

Penale Sent. Sez. 4 Num. 42006 Anno 2019

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 01/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a

16/01/1958

avverso la sentenza del 22/06/2018 della

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per la parte civile e' presente l'avv. I foro di Roma

che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto del ricorso.

Per Bille e' presente l'avv. [REDACTED] del foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui stata condannata, concesse le generiche, alla pena sospesa di anni 1 e mesi 2 di reclusione, con beneficio della non menzione, ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile costituita per il reato di cui all'art. 589 cod.pen., per aver cagionato colposamente, in qualità di medico curante, il decesso del paziente (avvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 gennaio 2011, circa alle ore 5,00, presso la a causa di un'insufficienza cardio-respiratoria, complicanza di una pneumopatia con impegno intersiziale di origine virale), in quanto, contattata telefonicamente all'incirca alle ore 16,07, ha omesso di effettuare una visita ambulatoriale o domiciliare o di prescrivere l'invio in ospedale, nonostante il quadro clinico perdurante da oltre un mese - 28 gennaio 2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputata che ha dedotto: 1) la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, l'omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie ed il travisamento della prova, atteso che la Corte è partita da fallaci presupposti e, cioè, che la dott.ssa fosse a conoscenza dell'affezione polmonare della vittima, consistente in una pneumopatia, in quanto già desumibile dalla radiografia del 16 dicembre 2010 e dalle visite effettuate (mentre la diagnosi effettuata, al contrario, si era limitata alla bronchite cronica, non potendosi individuare la esatta patologia se non con la visita pneumologica, prescritta ma mai effettuata), che la stessa avesse preso visione delle analisi del sangue eseguite dal paziente in data 21 gennaio 2011 e che le difficoltà respiratorie e la febbre alta del fossero presenti già alle 16,07, al momento della chiamata al medico curante, senza rispondere alle doglianze difensive relative alla possibile incompletezza dei dati e delle informazioni ricevute, in modo, peraltro, contraddittorio rispetto alla decisione di assoluzione assunta nei confronti del medico di guardia contattato telefonicamente; 2) l'omessa, illogica e contraddittoria motivazione con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, prospettato in termini meramente assertivi, senza la individuazione della terapia utile che avrebbe evitato l'evento morte, tenuto conto delle problematiche cardiache emerse, delle possibili complicanze e delle valutazioni dei consulenti tecnici.

3. In data 12 settembre 2019 la parte civile ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non appare manifestamente infondato, né affetto da altre cause di inammissibilità, per cui va dichiarata la prescrizione del reato, che è maturata, in assenza di periodi di sospensione, in data 28 luglio 2018.

In proposito va ricordato che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergono in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 ud. - dep. 15/09/2009, Rv. 244273). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004 ud. - dep. 16/07/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007 ud. - dep. 05/07/2007, Rv. 237263).

Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputata estinto per prescrizione.

2. Il ricorso va, tuttavia, esaminato nel merito, in applicazione dell'art. 578 cod.proc.pen., atteso che l'imputata è stata condannata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

3. In primo luogo va sottolineato che, nel capo di imputazione, la condotta negligente contestata all'imputata è solo e esclusivamente quella tenuta nel pomeriggio del 27 gennaio 2011, allorché [redacted] contattata telefonicamente, all'incirca alle ore 16,00, ha omesso di effettuare una visita ambulatoriale o domiciliare o, in alternativa, di inviare il paziente al Pronto Soccorso. Nella sentenza di appello, a p. 3, si legge, in maniera corrispondente alla contestazione formulata nell'imputazione che "la dott. [redacted] teneva una condotta certamente imprudente e negligente nella giornata del 27 gennaio". Nella sentenza di primo grado, invece, a p. 20, si legge che la dott.ssa [redacted] avrebbe dovuto adottare un comportamento diverso, effettuare accertamenti mirati e conseguentemente prescrivere terapie idonee alla patologia da cui era affetto il paziente e che ha, poi, negato anche la visita domiciliare nella giornata del 27 gennaio, sebbene a p. 13, si riportino le conclusioni del dott. [redacted] secondo cui "la dott.ssa [redacted] non sembra essere venuta meno al monitoraggio del quadro clinico del proprio assistito, in una situazione di difficile inquadramento diagnostico..prescrivendo alla persistenza dei disturbi dopo la terapia antibiotica e cortisonica un approfondimento specialistico". Invero, proprio alla luce di tale discrasia, contenuta nella sentenza di primo grado, non si può ritenere che i giudici di primo grado abbiano accertato ulteriori profili di colpa dell'imputata rispetto a quelli originariamente contestati, ai quali si è, invece, attenuto il giudice di appello, sicché non occorre affrontare le problematiche collegate all'eventuale modifica dell'imputazione, ammessa, solo entro certi limiti, relativamente ai reati colposi. In definitiva, devono condividersi sul punto le osservazioni della parte civile, secondo cui "la responsabilità della ricorrente è stata ritenuta per il comportamento del 27 gennaio 2011, ma alla luce della pregressa complessiva condotta di assistenza sanitaria al paziente a partire dal 16 dicembre 2010" (p. 6 memoria del 12 settembre 2019).

4.A fronte di tali precisazione risulta fondamentale, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, il contenuto delle conversazioni telefoniche del 27 gennaio 2011, su cui, nonostante le censure difensive contenute nell'atto di appello (v. p.

5 e 6), la sentenza impugnata non si è minimamente soffermata. Né tali lacune sono colmate dalla motivazione della sentenza di primo grado, in cui a p. 3, 7, 8 si è, in modo alquanto laconico, affermato che in data 27 gennaio 2011 ha contattato il medico curante per lo stato febbrile elevato, la tosse persistente e il raffreddore, senza, tuttavia, ricostruire, neppure in base ad un ragionamento indiziario, l'esatto contenuto della conversazione. Inoltre, dalla sentenza di primo grado, a p. 18, emerge che il paziente, quando è stato trasportato al Pronto Soccorso, ha riferito di difficoltà respiratorie insorte e divenute sempre più gravi dalle ore 23,00, successivamente, quindi, alle comunicazioni con l'imputata - dato che risulta in contrasto con quanto riportato precedentemente a p. 3, in cui si afferma che aveva difficoltà respiratorie già nel pomeriggio, senza, tuttavia, specificare quale sia la fonte di informazione.

Parimenti la Corte di Appello non ha affatto considerato la prospettazione difensiva della mancata conoscenza, da parte della dott.ssa , dei risultati delle analisi del sangue eseguiti in data 21 gennaio 2011, a cui pure ha fatto riferimento nella ricostruzione del quadro clinico e delle informazioni rilevanti per la comprensione, da parte dell'imputata, della gravità della situazione in data 27 gennaio 2011. Tale doglianza non è stata superata né sul piano fattuale né su quello giuridico, individuando, ad esempio, l'obbligo del medico curante di chiedere al paziente l'esito delle analisi.

Il primo motivo formulato va, pertanto, accolto, non essendo state esaminate in modo esaustivo le rilevanti doglianze difensive.

5. Pure il secondo motivo è fondato, in quanto la motivazione si presenta alquanto contraddittoria e lacunosa in ordine al nesso di causalità.

Occorre in primo luogo rilevare che, anche in caso di reato omissivo, lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del "condizionale controfattuale". Si deve, cioè, accertare se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, *hic et nunc* verificatosi, sarebbe venuto meno, mediante un enunciato esplicativo "coperto" dal sapere scientifico del tempo. Il giudice, dovendo accertare *ex post*, sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell'agente "è" (non "può essere") condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di

responsabilità caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale e, cioè, di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla certezza. *Ex adverso*, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi, comporta la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530 comma 2 cod.proc.pen., secondo il canone di garanzia "*in dubio pro reo*". In definitiva, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 ud.- dep.11/09/2002, Rv. 222138 - 01). A ciò si aggiunga che il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato non solo su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, ma anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019 ud. - dep. 31/05/2019, Rv. 276292 - 03).

Nella sentenza in esame si è affermato, in modo alquanto laconico, che "un più tempestivo soccorso sanitario attivato dal medico curante ... avrebbe certamente disinnescato una precipitosa ingravescenza delle complessive condizioni di salute del paziente", ma non sono state individuate né la terapia né le cure che se tempestivamente somministrate, grazie alla visita del medico curante o al ricovero in ospedale, avrebbero evitato l'evento morte. A ciò si aggiunga che si è riconosciuta l'insorgenza di un'ulteriore patologia, di tipo cardiaco, senza, tuttavia, in alcun modo spiegare la sua incidenza sul decorso causale e il suo inquadramento in termini di concausa da sola non necessaria e sufficiente a determinare il decesso. Anche su tale aspetto la sentenza di primo grado non consente di superare le carenze motivazionali di quella di appello, in quanto il problema del nesso di causalità è stato affrontato solo dal punto di vista statistico, con riferimento alla percentuali di sopravvivenza in ospedale in caso di insufficienza respiratoria, senza, tuttavia, alcuna specifica analisi delle circostanze del caso concreto. Le obiezioni formulate dalla difesa in punto di nesso causale sono, peraltro, superate dal giudice di primo grado, a p. 20, non sul piano del giudizio contro-fattuale, ma con considerazioni relative alla individuazione della colpa dell'imputata.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato e con rinvio agli effetti civili per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penale la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui domanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 1° ottobre 2019

Il Consigliere estensore

Francesca Picardi

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

A large, stylized handwritten signature is positioned to the left of a circular official seal. The signature is written in black ink and is partially obscured by the seal. The seal is dark and contains some illegible text or a logo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale